

(Versione aggiornata a seguito delibera Giunta del 17/10/2007 / ratifica Consiglio Direttivo del 30/11/2007 - in vigore dal 01/12/2007 – aggiornamento successivo deliberato dalla Giunta del 20/04/2010 e ratificato dal Consiglio Direttivo del 27/04/2010 – ultimo aggiornamento deliberato dalla Giunta del 10/04/2014 e ratificato dal Consiglio Direttivo del 17/04/2014 - ultimo aggiornamento deliberato dalla Giunta del 18/12/2015 e ratificato dal Consiglio Direttivo del 28/04/2016 - ultimo aggiornamento deliberato dalla Giunta del 13/04/2017 e ratificato dal Consiglio Direttivo del 28/04/2017)

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI BORSE DI STUDIO, PREMI, COLLABORAZIONI, PRESTAZIONI E CONSULENZE DEL CONSORZIO INSTM

INDICE

PREMESSE

PRINCIPI GENERALI

CAPITOLO 1

BORSE DI STUDIO E PREMI

Articolo 1	Borse di studio internazionali
Articolo 2	Borse di studio nazionali
Articolo 3	Modalità di assegnazione delle borse nazionali
Articolo 4	Borse di studio locali
Articolo 5	Avvio delle borse nazionali e locali
Articolo 6	Decadenza e rinuncia delle borse nazionali e locali
Articolo 7	Pagamenti, coperture assicurative e relazione finale borse di studio nazionali e locali
Articolo 8	Ammontare delle borse di studio nazionali e locali
Articolo 9	Borse per la partecipazione a Scuole, Corsi e Convegni
Articolo 10	Limiti di età per il conferimento di Borse di studio nazionali e locali
Articolo 11	Borse di dottorato, Assegni di ricerca, Corsi di Master
Articolo 12	Premi

CAPITOLO 2

CONSULENZE, COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI PERSONALE ESTERNO

Articolo 13	Forme contrattuali
Articolo 14	Compensi per consulenze, collaborazioni e prestazioni occasionali
Articolo 15	Coperture assicurative, rimborsi spese, relazioni e disposizioni finali

PREMESSE

Il presente regolamento prevede le disposizioni generali riguardanti l'attivazione di borse di studio, premi, consulenze, collaborazioni, prestazioni di personale esterno e la conseguente gestione da parte del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali, di seguito denominato il Consorzio.

Esso ha lo scopo di fornire le linee guida per l'efficiente, efficace ed economica gestione dei rapporti instaurati dal Consorzio nelle forme contrattuali di cui sopra.

Per la concreta applicazione del presente regolamento la Giunta, su mandato del Consiglio Direttivo, adotta un Manuale delle Procedure Operative che disciplina le modalità ed i criteri per una corretta gestione dei rapporti derivanti da borse di studio, collaborazioni, prestazioni d'opera e consulenze.

PRINCIPI GENERALI

Il Consorzio promuove, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, la preparazione di esperti sia di base sia degli sviluppi tecnologici e delle applicazioni della Scienza e Tecnologia dei Materiali (Art. 3 Statuto)

Le borse di studio, che possono essere nazionali, locali o internazionali, sono istituite e assegnate al fine di consentire a giovani, tecnici, studiosi e ricercatori di svolgere a scopo formativo, presso le strutture del Consorzio, altri Istituti o Laboratori Italiani ed esteri, studi e ricerche nei settori di attività o di interesse del Consorzio.

Il coordinamento di una borsa di studio è affidato ad un Responsabile (denominato Responsabile Scientifico della Formazione) che supervisiona la formazione, ne segue l'avanzamento e certifica la relazione finale.

L'assegnazione di una borsa di studio determina l'afferenza al Consorzio da parte del soggetto beneficiario, secondo le disposizioni ed i criteri delle Regole di Afferenza al Consorzio.

Le borse di studio non possono essere conferite a soggetti che siano già stati alle dipendenze del Consorzio.

L'argomento borse di studio viene approfondito dettagliatamente al Capitolo 1 del presente regolamento ed è ulteriormente esplicito nella relativa sezione all'interno del Manuale delle Procedure Operative.

Il Consorzio può inoltre affidare a persone fisiche o giuridiche compiti di:

a. consulenza, studio, ricerca e sperimentazione per attività che richiedano competenze tecnico-gestionali e scientifiche non disponibili tra il personale in servizio;

b. supporto strumentale all'attività di ricerca;

c. compiti di carattere istituzionale propri del personale dipendente, limitatamente a prestazioni complementari di servizi ausiliario ed esecutivo.

I suddetti rapporti possono essere instaurati, a seconda delle caratteristiche peculiari dell'attività di cui il personale viene incaricato, sottoforma di collaborazioni, prestazioni d'opera occasionale e, se trattasi di professionisti, sottoforma di consulenze.

L'assegnazione di una collaborazione determina l'afferenza al Consorzio da parte del soggetto incaricato, secondo le disposizioni ed i criteri delle Regole di Afferenza al Consorzio.

I dettagli dei citati rapporti vengono approfonditi al Capitolo 2 del presente regolamento, nonché ulteriormente espliciti nelle relative sezioni del Manuale delle Procedure Operative.

CAPITOLO 1

BORSE DI STUDIO

Art. 1 Borse di studio internazionali

1. Per l'assegnazione di borse di studio finanziate nell'ambito di programmi comunitari e/o internazionali, o nell'ambito di accordi bilaterali con Paesi stranieri, vengono adottate le procedure previste, di volta in volta, dall'Ente erogatore, sempreché non in contrasto con la legislazione nazionale. In assenza di apposite disposizioni sono applicate le norme previste nei successivi articoli.

Art. 2 Borse di studio nazionali

1. Le borse di studio nazionali sono bandite con delibera della Giunta in relazione a progetti e iniziative del Consorzio che hanno carattere nazionale e sono conferite a seguito dell'espletamento di concorsi per titoli, o per titoli ed esami o per titoli e prove-colloquio.

2. Possono partecipare ai concorsi coloro che abbiano conseguito il diploma di studio richiesto nel bando e che posseggano i requisiti di volta in volta ivi previsti.

Art. 3 Modalità di assegnazione delle borse nazionali

1. I bandi di concorso per l'assegnazione delle borse nazionali sono emanati dal Direttore del Consorzio e sono resi pubblici, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, attraverso sistemi telematici con la pubblicazione sul sito web del Consorzio.
2. I bandi stabiliscono le modalità di concessione delle borse, la cui durata complessivamente non potrà superare i tre anni e i parametri annuali. Indicativamente tali parametri di riferimento possono essere ricondotti agli scaglioni adottati per le borse di studio locali di cui al successivo art.9.
3. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dalla Giunta, e sono composte da tre a sette membri.
4. Ai fini del giudizio di merito, la Commissione tiene conto dei titoli e del risultato dell'eventuale prova o colloquio, valutando la preparazione dei candidati e la loro attitudine a svolgere i compiti di ricerca previsti nel bando.
5. Al termine dei suoi lavori la Commissione predispose un apposito verbale ove relaziona circa i criteri utilizzati per l'assegnazione dei punteggi, il giudizio su ogni concorrente e la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei. La graduatoria diviene immediatamente esecutiva.
6. La graduatoria dei vincitori comprende nell'ordine i primi classificati nella graduatoria di merito, in numero pari a quello delle borse messe a concorso. Secondo i criteri stabiliti nel bando le borse, che si rendessero disponibili per rinuncia dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultanti idonei nell'ordine della graduatoria.
7. Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 4 Borse di studio locali

1. Il Consorzio assegna con apposito provvedimento del Direttore ed a seguito di formale richiesta da parte dei Responsabili di progetti e/o contratti con enti pubblici e privati, nazionali o internazionali, e/o di fondi di ricerca gestiti dal Consorzio, borse di studio a carattere locale anche a chiamata nominativa, anche di breve durata e comunque per non più di tre anni complessivi. E' ammessa una durata superiore ai tre anni nei limiti della durata del progetto di ricerca di riferimento. Altre eventuali deroghe alla durata complessiva dovranno essere opportunamente motivate e autorizzate con apposita delibera dalla Giunta.
2. Tali borse possono essere inoltre assegnate, su delibera della Giunta con utilizzo dei fondi dell'attività istituzionale anche su proposta dei Direttori di Unità di Ricerca, Laboratori, Centri di Riferimento o Sezioni.

Art. 5 Avvio delle borse nazionali e locali

1. L'assegnazione della borsa di studio viene comunicata al vincitore con i mezzi postali più celeri o e-mail con la specificazione della data di inizio e dell'Unità di Ricerca o Laboratorio presso cui dovrà svolgere la sua attività ed il nominativo del Responsabile Scientifico della Formazione al quale sarà contestualmente data analoga comunicazione.
2. Il Responsabile Scientifico della Formazione notifica prontamente al Servizio Amministrativo del Consorzio la presa in servizio del borsista ed eventuali sospensioni e/o interruzioni della borsa di studio.

Art. 6 Decadenza e rinuncia dalle borse di studio nazionali e locali

1. Decade dal diritto alla fruizione della borsa l'assegnatario di borsa di studio nazionale o locale che non abbia inviato, secondo le disposizioni previste nella lettera di assegnazione della borsa di studio, esplicita dichiarazione di accettazione.
2. Inoltre l'assegnatario di borsa di studio nazionale o locale che in seguito all'accettazione non dia inizio all'attività prevista o che dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del Direttore del Consorzio, dall'ulteriore fruizione della borsa.
3. Il provvedimento di cui al precedente comma sarà assunto su proposta del Responsabile Scientifico della Formazione, sentito il Direttore del Consorzio.
4. Qualora l'assegnatario di borsa di studio nazionale o locale, per sopravvenute ragioni di diversa natura, non possa portare a compimento l'attività prevista e, quindi, receda anticipatamente dal diritto alla borsa dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio Amministrativo del Consorzio ed al Responsabile Scientifico della Formazione. Resta fermo, in tal caso, che l'importo della borsa riconosciuto al borsista a sostegno dell'attività formativa sarà riproporzionato al periodo di effettivo svolgimento dell'attività di studio e ricerca oggetto della borsa di studio, con conseguente necessità, da parte del borsista, di restituire eventuali somme anticipatamente ricevute.

Art. 7 Pagamenti, coperture assicurative e relazione finale borse di studio nazionali e locali

1. Le borse di studio nazionali e locali non possono essere cumulate, salvo specifica autorizzazione deliberata dalla Giunta del Consorzio, con altre borse, nè con assegni, sovvenzioni di analoga natura, stipendi o retribuzioni corrisposti o erogati da altri enti pubblici o privati.

2. Il pagamento delle borse nazionali e locali avviene, di norma, tramite l'erogazione di acconti mensili.
3. Al termine dell'attività, o secondo le scadenze previste nel bando, gli assegnatari delle borse devono inviare al Servizio Amministrativo del Consorzio una relazione dettagliata sull'attività svolta, vistata dal Responsabile Scientifico della Formazione.
4. I titolari di borse di studio nazionali e locali sono assicurati contro il rischio di infortuni che possano verificarsi nello svolgimento dell'attività e per responsabilità civile verso terzi.
5. I titolari di borse di studio nazionali e locali sono assicurati presso l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro con inquadramento alla tariffa INAIL relativa a: Laboratori di analisi chimiche, fisiche, industriali, merceologiche, ecc. Istituti sperimentali e di ricerca scientifica (istituti fisici, chimici, mineralogici, petrografici, elettrotecnici, meccanici, agrari, ecc.), salvo comunicazione di particolari rischi da parte del Responsabile Scientifico della Formazione in base ai quali rivedere nello specifico caso l'inquadramento della tariffa INAIL.
6. In sede di accettazione della borsa di studio il titolare dovrà dichiarare di aver preso visione delle norme di sicurezza connesse alle attività da svolgere nell'ambito del programma di formazione oggetto della borsa, che gli saranno state comunicate dal Responsabile Scientifico della Formazione. Il borsista sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle norme di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si troverà ad operare, nel rispetto delle convenzioni quadro, protocolli e/o accordi supplementari siglati tra il Consorzio e le Università consorziate.
7. Gli assegnatari di borse di studio locali hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio e di iscrizione a convegni o congressi per attività connesse allo svolgimento della borsa, fatti salvi gli adempimenti e gli obblighi fiscali, sempreché le stesse siano autorizzate dal Responsabile Scientifico della Formazione o del Centro di Spesa presso la quale svolgono la loro attività, secondo quanto previsto dalle relative norme deliberate dalla Giunta.

Art. 8 Ammontare delle borse di studio locali e nazionali

1. L'ammontare annuale lordo delle borse di studio locali, viene di norma stabilito nel seguente importo:
 - a. fino ad un massimo di 12.000,00- Euro per l'assegnazione di borse di studio che richiedano il **possesso di diploma di Scuola media superiore** e nel caso in cui la sede di fruizione sia presso una struttura del Consorzio o un Laboratorio in territorio nazionale;
 - b. fino ad un massimo di 15.000,00- Euro per l'assegnazione di borse di studio che richiedano il **possesso di diploma di Laurea triennale (o titolo equipollente)** e nel caso in cui la sede di fruizione sia presso una struttura del Consorzio o un Laboratorio in territorio nazionale;
 - c. fino ad un massimo di 25.000,00- Euro, per l'assegnazione di borse di studio che richiedano il **possesso di diploma di Laurea o di Laurea Specialistica (o titolo equipollente)** e nel caso in cui la sede di fruizione sia presso una struttura del Consorzio o un Laboratorio in territorio nazionale;
 - d. fino ad un massimo di 30.000,00- Euro a seconda del curriculum vitae del candidato, per l'assegnazione di borse di studio che richiedano il **possesso di diploma di Laurea (vecchio ordinamento) con dottorato di ricerca o diploma di Scuola di Specializzazione almeno triennale o di un periodo almeno triennale di esperienza di ricerca**; e nel caso in cui la sede di fruizione sia presso una struttura del Consorzio o un Laboratorio in territorio nazionale;
 - e. I suddetti importi sono maggiorati di 4.200,00- Euro annui nel caso in cui la sede di fruizione della borsa sia all'estero. La stessa maggiorazione può essere applicata a visitatori stranieri che fruiscano di una borsa in Italia.
2. L'ammontare delle borse di studio locali, di durata inferiore all'anno sarà, di norma, rapportata per frazione di mese agli importi sopra previsti.
3. L'ammontare delle borse di studio finanziate nell'ambito di programmi nazionali e/o comunitari e/o internazionali, o nell'ambito di accordi bilaterali con Paesi stranieri, è di norma stabilito nei relativi bandi o accordi; in difetto sono applicati gli importi di cui al comma precedente.
4. L'ammontare delle borse di studio nazionali viene stabilito da bando, tenendo di norma a riferimento gli importi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 9 Borse per la partecipazione a Scuole, Corsi e Convegni

1. Per favorire la partecipazione di giovani, studiosi, tecnici e ricercatori a scuole, corsi e convegni specialistici - nell'ambito delle procedure previste ai precedenti articoli - possono essere assegnate apposite borse di studio anche sottoforma di sostegno diretto o rimborso da parte del Consorzio delle spese di viaggio, di vitto, di alloggio e di iscrizione.
2. L'entità della borsa sarà stabilito dalla Giunta se trattasi di iniziativa su fondi propri del Consorzio, o a seguito di formale richiesta da parte dei Responsabili del Centro di spesa, se trattasi di iniziativa su fondi inerenti progetti o contratti gestiti da INSTM.

Art. 10 Limiti di età per il conferimento di Borse di studio nazionali e locali

Fermo restando quanto indicato nei bandi o nelle regole di gestione di progetti e/o contratti che prevedano l'attivazione di borse di studio, di norma, il limite di età dei beneficiari di borse a scopo formativo è fissato al raggiungimento del 40° anno di età.

In casi del tutto eccezionali, previa assenso del Direttore, potranno essere stipulate con Università consorziate ed altri enti pubblici e privati apposite convenzioni per l'attivazione ed il finanziamento di borse di studio avanzate, senza il suddetto limite di età, se previste dai regolamenti applicativi degli enti erogatori diversi dal Consorzio.

Art. 11 Borse di dottorato, Assegni di ricerca, Corsi di Master

1. Ai fini della specializzazione di giovani ricercatori nel settore della Scienza e Tecnologia dei Materiali il Consorzio finanzia parzialmente o totalmente borse di dottorato e assegni di ricerca.

2. A tal fine potranno essere stipulate con Università consorziate ed altri enti pubblici, autorizzati al rilascio dei suddetti titoli, apposite convenzioni per l'attivazione ed il finanziamento di borse per la frequenza dei corsi di dottorato e assegni di ricerca.

3. Il Consorzio potrà altresì supportare finanziariamente, mediante contratto di collaborazione a progetto, la frequenza a Corsi di Dottorato da parte di giovani ricercatori ammessi in relazione ai posti istituiti ed assegnati senza il sostegno della borsa, in conformità ai regolamenti delle Università e degli enti pubblici preposti.

4. Le modalità e procedure sono definite da apposito "Regolamento e procedura per il finanziamento e cofinanziamento di assegni di ricerca e borse di dottorato di ricerca da parte del Consorzio"

5. Con lo scopo di promuovere, secondo la normativa vigente, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente il Consorzio può altresì istituire corsi di master e/o supportare l'organizzazione e/o il finanziamento di corsi di master universitari mirati all'approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento o riqualificazione professionale di interesse del Consorzio, anche in relazione alle richieste del mercato del lavoro.

6. Il supporto del Consorzio ai master universitari avviene mediante la stipula di apposito atto convenzionale con la/le Università interessata/e, firmato dal Direttore, di norma, su proposta di un Responsabile del Centro di Spesa afferente al Consorzio.

7. L'istituzione e organizzazione di corsi di master del Consorzio o di corsi di master universitario su fondi propri del Consorzio avviene mediante apposita delibera di Giunta.

Art. 12 Premi

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università consorziate ed altri organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali che operano nel campo della Scienza e Tecnologia dei Materiali, nonché al fine di avviare le azioni di trasferimento e divulgazione dei risultati della ricerca nazionale ed internazionale, nel suddetto campo, all'ambiente applicativo e industriale, il Consorzio può istituire premi quali riconoscimento alla carriera, al conseguimento della laurea e del diploma di Dottorato, alla capacità di trasferire un risultato dalla ricerca al mercato.

2. I premi vengono banditi e/o proposti dalla Giunta che ne definirà i termini ed i criteri di assegnazione.

Art. 13 Forme contrattuali

1. Per l'esecuzione delle prestazioni relative a consulenza, studio, ricerca e sperimentazione per attività che richiedano competenze tecnico-gestionali e scientifiche non disponibili tra il personale in servizio, supporto strumentale all'attività di ricerca, possono essere stipulati contratti con persone fisiche, giuridiche, società cooperative, imprese iscritte alle Camere di Commercio, con professionisti iscritti o non ad albi professionali, con dipendenti da altre pubbliche amministrazioni, previo, per questi ultimi, il nulla osta delle amministrazioni stesse.

2. I contratti sono stipulati dal Direttore a seguito di formale richiesta inoltrata dal Responsabile del centro di spesa. Tali contratti possono inoltre essere attivati dal Direttore su delibera della Giunta, ove l'attivazione dei suddetti sia riferita a personale dipendente da altre amministrazioni e/o nei casi in cui sia previsto l'impiego di risorse derivanti da fondi propri del Consorzio.

3. I rapporti di cui al precedente punto 1 possono essere stipulati nelle seguenti forme contrattuali:

- COLLABORAZIONI così come regolate dal DLGS N° 81 del 15/06/2015 e dall'art. 409 cpc per lo svolgimento di una prestazione d'opera non a carattere subordinato caratterizzata da elevata professionalità e piena autonomia del collaboratore.

Il collaboratore non è tenuto al rispetto di alcun orario di lavoro potendo svolgere le sue prestazioni nel tempo e nel modo che riterrà più opportuno, non potendo tassativamente essere le modalità di esercizio del Collaboratore organizzate dalla committente anche in riferimento ai tempi e luoghi di lavoro.

- PRESTAZIONI D'OPERA OCCASIONALE, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, per l'esecuzione di attività:

- a. aventi durata non superiore a 30 giorni annuali;
- b. di importo lordo non superiore a 5.000 euro all'anno;
- c. in assenza di coordinamento da parte del proponente;
- d. senza che si verifichi un sostanziale inserimento nella struttura del Consorzio (mancanza di coordinamento);
- e. con retribuzione concordata.

- CONSULENZE per l'esecuzione di prestazioni, eseguite dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo per professione abituale ancorchè non esclusiva, nell'ambito della loro organizzazione professionale e non hanno, per la loro particolare natura, limiti prestabiliti di durata.

Art. 14 Compensi per consulenze, collaborazioni e prestazioni occasionali

1. I compensi a professionisti iscritti ad albi professionali e non sono corrisposti, nei limiti di legge e in attuazione del Regolamento Amministrazione e Contabilità del Consorzio, con accordo contrattuale e/o sulla base delle tariffe stabilite per le relative categorie professionali, mentre per i collaboratori, compresi i dipendenti di altre amministrazioni, i compensi sono stabiliti:

- dal Direttore, su proposta del responsabile del Centro di Spesa, se attivati su progetti, contratti e/o fondi in gestione presso il Consorzio;

- dalla Giunta, su proposta del Direttore, se attivati con l'impiego di risorse derivanti da fondi propri del Consorzio.

2. I compensi dei professionisti, da considerarsi omnicomprensivi, salvo diversa previsione del relativo contratto, sono corrisposti a seguito di presentazione di regolare fattura secondo scadenze, di volta in volta, concordate.

3. I compensi dei collaboratori sono, di norma, corrisposti nel mese di competenza, salvo diverse modalità stabilite, di volta in volta, dal Direttore del Consorzio.

4. I compensi dei prestatori occasionali, da considerarsi omnicomprensivi salvo diversa previsione del relativo contratto, sono di norma corrisposti in un'unica soluzione al termine del rapporto.

Art. 15 Coperture assicurative, rimborsi spese, relazioni e disposizioni finali

1. Al termine dell'incarico di collaborazione, prestazione d'opera occasionale o consulenza, semprechè ciò sia compatibile con l'attività svolta e previsto da contratto, i collaboratori, i prestatori d'opera o i consulenti incaricati debbono far pervenire al Servizio Amministrativo del Consorzio una relazione dettagliata sull'attività svolta.

2. I collaboratori ed i prestatori occasionali, sono assicurati dal Consorzio contro il rischio infortuni che possano verificarsi nell'ambito dello svolgimento del loro incarico e per responsabilità civile verso terzi.

3. I titolari di collaborazione sono assicurati presso l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro con inquadramento alla tariffa INAIL relativa a: Laboratori di analisi chimiche, fisiche, industriali, merceologiche, ecc. Istituti sperimentali e di ricerca scientifica (istituti fisici, chimici, mineralogici, petrografici, elettrotecnici, meccanici, agrari, ecc.), salvo comunicazione di particolari rischi da parte del Responsabile Scientifico in base ai quali rivedere nello specifico caso l'inquadramento della tariffa INAIL.
4. I titolari di collaborazione provvedono ad iscriversi presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) Gestione Separata dei Lavoratori Autonomi. Il Consorzio opera con le modalità e i termini previsti dalla Legge il versamento mensile dei contributi relativi addebitandone 1/3 al collaboratore e 2/3 al fondo specifico cui il progetto si riferisce.
4. All'atto dell'accettazione dell'incarico, il collaboratore/prestatore deve dichiarare di aver preso visione delle norme di sicurezza connesse alle strutture delle Unità di Ricerca del Consorzio con le quali potrebbe venire a contatto nel corso dello svolgimento della collaborazione/prestazione, che gli saranno state comunicate dal Responsabile. Il collaboratore/prestatore è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle norme di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si troverà ad operare nel rispetto delle convenzioni quadro, protocolli e/o accordi supplementari siglati tra il Consorzio e le Università consorziate.
5. I collaboratori incaricati hanno diritto ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio per attività connesse allo svolgimento della loro attività, fatti salvi gli adempimenti e gli obblighi fiscali, semprechè le stesse siano autorizzate dal Responsabile del Centro di Spesa presso la quale svolgono la loro attività secondo quanto previsto dalle relative norme deliberate dal Consiglio Direttivo. Per i prestatori d'opera occasionale ed i consulenti eventuali rimborsi di spese o missioni connesse all'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico sono di norma da ritenersi inclusi nel compenso, almeno che non sia diversamente previsto nel relativo contratto.
6. Ai soggetti che hanno già usufruito di borse di studio del Consorzio di norma possono essere attribuiti incarichi di collaborazione, solo se decorsi sei mesi dalla scadenza della borsa di studio.